

Allegato "A" al n.3224 di raccolta  
STATUTO

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1 - E' costituita una cooperativa sociale denominata  
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AIRONE"

La cooperativa ha sede in Margherita di Savoia.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,  
agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti  
con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 2 - La durata della società è fissata fino al 31 dicem-  
bre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'As-  
semblea Straordinaria.

Scopo - Oggetto

ART. 3 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse  
generale della comunità alla promozione umana e all'integra-  
zione sociale orientati in via prioritaria, ma non esclusiva,  
alla risposta ai bisogni di:


a) persone portatori di handicap fisici e psichici e con ri-  
tardi di apprendimento; b) persone anziane; c) ragazzi o mi-  
nori con difficoltà familiari, con problemi socioculturali o  
facenti parte di categorie svantaggiate; d) persone tossico-  
dipendenti o con problemi alcoolcorrelati; e) extracomunitari;  
f) ragazze madri; g) ex carcerati.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del  
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.  
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la demo-  
crazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto  
ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territo-  
rio, un equilibrato rapporto con lo stato le istituzioni pub-  
bliche. Secondo quanto indicato dal sesto principio di al-  
leanza cooperativa internazionale la cooperativa, per poter  
curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della  
collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi  
possibili, con le altre cooperative su scala locale, naziona-  
le ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-  
traverso la progettazione, organizzazione e gestione delle  
attività e servizi socio-sanitari integrati che vedono una  
rilevante e qualificata professionalità sia specialistica che  
di equipe. La cooperativa intende garantire nell'ambito delle  
finalità generali che la caratterizzano una equa remunerazio-  
ne ai soci lavoratori. In relazione a ciò la cooperativa può  
gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto  
terzi: attività e servizi di assistenza domiciliare; Attività  
e servizi di assistenza infermieristica, socio-assistenziale  
e di riabilitazione a carattere domiciliare e presso centri  
gestiti in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e  
privati. Strutture di accoglienza per persone autosufficienti  
e nonché servizi integrati per residenze protette. Servizi,

centri e ambulatori infermieristici, day-hospital finalizzati al miglioramento della qualità della vita. Attività di formazione, consulenza e ricerca. Attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria alla popolazione, al fine di renderla consapevole e disponibile ai problemi sanitari ed in generale alle tematiche della salute e attenzione alla accoglienza delle persone in stato di bisogno. Attività ricreative, culturali e di animazione per i soggetti assistiti. Attività di accompagnamento presso strutture climatiche. Attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti. Servizi di medicina del lavoro e gestione ambulatori di fabbrica servizi di prevenzione, cura e riabilitazione nell'età evolutiva, il tutto limitatamente al loro aspetto materiale, vale a dire all'organizzazione ed alla gestione dei mezzi necessari con esclusione di qualsiasi attività riservata alle professioni protette. Attività relazionali socioeducative. Attività favorevoli allo sviluppo della personalità infantile attraverso la socializzazione finalizzate alla crescita morale, sociale, affettiva ed emotiva dei bambini in particolar modo di quelli esposti al rischio di emarginazione. Promuovere, organizzare e gestire iniziative a fini sociali che abbiano come obiettivo di favorire il processo di integrazione sociale ed umana di individui portatori di handicap fisici e psichici o comunque emarginati ed a rischio (extracomunitari, excarcerati, ragazze madri, minori con difficoltà). Programmi di assistenza per bambini durante tutte le fasce educative nella scuola dell'obbligo. Segretariato sociale. Attività di prevenzione delle malattie e della loro trasmissione sessuale. Gestione di strutture semi-residenziali e residenziali per i malati di aids. Gestione di mense per anziani e soggetti svantaggiati anche attraverso servizi domiciliari.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/91), industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91), come attività non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva alle società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.



ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dalla attività della cooperativa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 5 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

c) soci volontari ai quali si applica quanto previsto dall'art. 2 della legge 381/91 - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà non deve superare la metà del numero complessivo dei soci.

d) soci sovventori - che effettuino conferimenti volti alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda nella quale indichi:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo delle persone delegate a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 7 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione che accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 17.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Art. 8 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per morte, recesso esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 C.C. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

ART. 11 - E' fatto divieto ai soci, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenti, nonché di prestare lavoro subordinato a favore dei terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.

ART. 13 - Il socio può essere escluso dal Consiglio di amministrazione, oltre che nel caso indicato nel precedente articolo e nei casi previsti dalla legge, nei casi in cui:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) non adempie puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta, in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al

amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente statuto, legittimino il recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura dell' Organo Amministrativo. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 - Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario della di lui quota, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di amministrazione.

ART. 16 - Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, quando la società non continui il rapporto con l'erede o legatario, la liquidazione della quota avverrà nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Art. 17 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 7-9-10-13 devono essere comunicate mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

#### PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di valore variabile tra il minimo e il massimo fissato dalle leggi per le cooperative a carattere mutualistico;

b) da fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale versato dai soci sovventori; le quote dei soci sovventori sono rappresentate da un documento-azione nominativo, ciascuna del valore nominale di euro 25,82; c) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dal fondo di eccedenze attive di bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

ART. 19 - Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nei termini e con le modalità previste dal Consiglio di amministrazione.

ART. 20 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori sono liberamente trasferibili in deroga al precedente art. le quote e le azioni sottoscritte, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il cinquanta, per cento (50%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi del Consiglio di Amministrazione.

#### BILANCIO

ART. 21 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredandolo con una relazione che indichi specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il collegio sindacale, nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile, deve specificatamente riferire su quanto indicato al comma 2 del presente articolo.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) il 3% (ovvero la diversa misura prevista dalla legge vigente al momento dell'approvazione del bilancio) sarà corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dalla legge;
- c) un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione legale ragguagliato al capitale effettivamente versato e, comunque, non superiore a quella prevista dalla legge in materia di società cooperative a carattere mutualistico;
- d) un interesse pari al tasso legale aumentato di due, punti percentuali per i soci sovventori;
- e) la quota di utili che non è assegnata ai sensi delle lettere precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnate ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a fini mutualistici.

Inoltre in base all'art. 2514 C.C. è fatto:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il bilancio va approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Sono organi della cooperativa:

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

ART. 23 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. La loro convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e con raccomandata spedita ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori la sede sociale purchè in Puglia, la data e l'ora della eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza di tale formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita a tutti gli effetti quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 - L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
  - b) approva il bilancio di esercizio con relativo conto economico e relazione degli amministratori;
  - c) nomina gli amministratori, previa determinazione del numero ed i sindaci;
  - d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.
- L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui alla lettera a) del primo comma, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedono, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi

dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività, debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

ART. 25 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina il Segretario ai sensi di legge.

L'Assemblea delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge in tema di società cooperative a responsabilità limitata.

All'assemblea sono attribuiti tutti i poteri riconosciuti all'assemblea delle società cooperative a responsabilità limitata od, in quanto compatibili, delle società a responsabilità limitata.

ART. 26 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta, i soci sovventori hanno diritto ad un voto se hanno sottoscritto fino a cinquanta azioni, a due voti se hanno sottoscritto più di cinquanta azioni.

Tuttavia i voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti, comunque posseduti, non dovranno in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci in caso di eccedenza di tale limite si opererà una riduzione proporzionale dei voti di tutti i soci sovventori anche attraverso una riduzione di ciascun voto al di sotto dell'unità. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, non possono essere mandatarî nè gli amministratori, nè gli impiegati della società. Le deleghe, delle quali viene fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

#### Consiglio di amministrazione

ART. 27 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci prestatori e sovventori, la maggioranza dei membri dovrà però essere costituita da soci prestatori.

ART. 28 - Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e durano in carica non più di tre anni.

I consiglieri non hanno diritto di compenso, ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

ART. 29 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure



consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da spedire o consegnare a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte in cui è schierato il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministrazione che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

ART. 30 - Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Art. 31 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Art. 32 - La rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori ed a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente nei limiti dei poteri loro conferiti.

#### COLLEGIO SINDACALE

ART. 33 - Nel caso in cui per disposizioni di legge fosse necessario procedere alla nomina di un Collegio sindacale, questo sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra non soci e sarà regolato secondo le disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Scioglimento e liquidazione

ART. 34 - Nel caso di anticipato scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori anche fra i non soci, fissandone i poteri e la retribuzione.

ART. 35 - In caso' di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la



Repertorio n. 19370

Raccolta n. 3224

FRANCESCA PAOLA  
NAPOLETANO  
- NOTAIO -

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno ventiquattro del mese di marzo

(24.03.2005)

in Barletta, nel mio studio in Piazza Aldo Moro n. 28.

Innanzi a me Dr. Francesca Paola Napoletano, notaio in Barletta, iscritto al Collegio Notarile di Trani, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fatta dalla comparsante e con il mio consenso

Si è costituita

- La signora TOZZI PAOLA BRUNA, nata a Barletta l'08 giugno 1964 e residente in Margherita di Savoia alla via Risorgimento n. 9, (C.F. TZZ PBR 64H48 A669N), cittadina italiana.

Della cui identità personale io notaio sono certo.


Mi dichiara la costituita signora TOZZI PAOLA BRUNA, di intervenire nel presente atto, quale Presidente della Cooperativa Sociale "COOPERATIVA SOCIALE AIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Margherita di Savoia alla via Ischia n. 1, numero di iscrizione al Registro Imprese di Foggia e C.F. 02409400716 n° Rea 216078, e mi chiede di ricevere il presente verbale di assemblea straordinaria della predetta Cooperativa Sociale, la quale è stata convocata qui per questo giorno, in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

REGISTRATO  
A BARLETTA

706-04-05

AN. 1107



Ordine del giorno:

1) adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni in materia di società;

2) dimissioni dei componenti del Collegio Sindacale;

3) soppressione del Collegio Sindacale per adeguamento alle nuove norme sul diritto societario;

E' chiamato a presiedere l'assemblea il Presidente, signora TOZZI PAOLA BRUNA, la quale, dopo aver constatato che:

- sono presenti N. 8 soci di persona sugli attuali N. 11;

DICHIARA CHE

ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, è validamente costituita per deliberare sul proposto ordine del giorno.

Prendendo la parola, la signora TOZZI PAOLA BRUNA evidenzia la necessità di adeguare lo statuto sociale alle attuali norme in materia di società.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che, secondo le attuali disposizioni di legge, ed in base alla situazione della cooperativa, non è necessaria l'esistenza del Collegio Sindacale.

Tuttavia è opportuno che nello statuto venga prevista la disciplina di quest'ultimo organo limitatamente alle ipotesi in cui il capitale sociale superi Euro 120.000,00 ovvero quando siano superati due dei tre limiti dimensionali previsti per il controllo dei conti delle S.R.L.

Pertanto il Presidente ringrazia i signori: PINNA IOSANDRA,  
DI DOMIZIO LEONARDO, DEROSA ROSA, BELGIOVINE GIOVANNA, TAVANI  
CARLO MAURIZIO per il lavoro svolto sino ad oggi e ne accetta  
le dimissioni.

In conseguenza a quanto esposto dal Presidente, l'assemblea  
in sede straordinaria, dopo breve discussione

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Statuto Sociale;
- 2) di accettare le dimissioni dei componenti del Collegio  
Sindacale;
- 3) di sopprimere il Collegio Sindacale per adeguamento alle  
nuove norme sul diritto societario.

Indi la signora TOZZI PAOLA BRUNA consegna a me notaio il  
nuovo testo dello Statuto sociale che sostituisce quello oggi  
esistente, statuto che previa lettura da me notaio fatta alla  
comparsente, si allega al presente atto sotto la lettera "A",  
e chiude l'assemblea alle ore diciassette e trenta.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente  
atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in  
parte scritto di mia mano e da me letto alle parti, che lo  
confermano e lo sottoscrivono con me notaio.  
Consta di un foglio per tre facciate e sin qui della pre-

sente.

Firmato: Paola Bruna Tozzi

Francesca Paola Napoletano Notaio

Vi è l'impronta del sigillo.

